

Civitanova Marche, 17 luglio 2015

La crisi da sovraindebitamento e il ruolo del professionista

Dott.ssa Monica Montanari
ODCEC di Reggio Emilia

Organismi di Composizione della crisi

Art.15, comma 1 e 2, L.n.3/2012:

Possono costituire organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di **requisiti di indipendenza e professionalità**.

Gli Organismi di composizione della crisi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Gli organismi di composizione della crisi si devono dotare di un **regolamento o atto contenente le norme di autodisciplina** conformi alle disposizioni del D.M.n.202/2014

Regolamento ex art.15, comma 3, L.n.3/2012 (D.M.n.202 del 24.09.2014, pubblicato sulla G.U.n.21 del 27.01.2015).

- Contenuto del registro c/o Ministero:
 - Sezione A (Ordini Avv.-Dott. Comm.-Notai, CCIAA, Gestore della Crisi)
 - Sezione B (Comune, Provincia, Città Metropolitane, Regione, Università pubbliche)
- Requisiti di iscrizione
- Modalità di iscrizione
- Formazione e revisione elenco
- Sospensione
- Cancellazione

Gestore della crisi

Requisiti di

➤ Qualificazione professionale

- Possesso di laurea magistrale o titolo di studio equipollente in materie economiche o giuridiche
- Specifica formazione 200h (diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale); formazione 40h per iscritti Ordini
- Periodo di tirocinio –di durata non inferiore a 6 mesi- presso OCC o presso Curatori, Commissari Giudiziali, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive
- Aggiornamento biennale di 40 h in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore

➤ Onorabilità

- Inesistenza condizioni art.2382 C.C.
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione
- Non essere condannati con sentenza passata in giudicato
- Non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento

Gestore della crisi: dichiarazione di indipendenza

All'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.....

REFERENTE Dott.....

Iscritto al n....del Registro c/o Ministero Giustizia

Il/La sottoscritto/a.....designato/a Gestore della Crisi nel procedimento cron.n.....con provvedimento del....., in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (D.M.n.202/2014)

accetta

l'incarico conferito e, sotto la propria responsabilità civile e penale,

attesta

a) di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 C.C. cioè

- di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art.2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali o dagli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle società o di aver perso la qualifica di professore universitario in materie economiche e giuridiche.

La presente dichiarazione di indipendenza sarà comunicata al Tribunale competente contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

In fede

Reggio Emilia,

Il Gestore della Crisi

Dott./Dott.ssa.....

OCC: responsabilità e sanzioni.

La funzione di OCC prevede una responsabilità ex art.16, comma 2 e 3, L.n.3/2012, in caso di:

- False attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati o alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-*bis*, art.12, comma 1 e art.14-*ter*, comma 3;
- Omissione o rifiuto senza giustificato motivo di un atto dell'ufficio che abbia determinato dei danni per i creditori (non comprende l'ipotesi di omessa enunciazione di informazioni rilevanti).

Il componente dell'Organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'art.15, comma 9, è punito con la reclusione da uno a tre anni e una multa da euro 1.000,00 ad euro 50.000,00.

L'OCC: quali funzioni deve svolgere.


L'Organismo di Composizione della Crisi è chiamato a svolgere funzioni diverse, con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento ed il buon esito della procedura da composizione della crisi da sovraindebitamento. L'OCC *“assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso”* (art.15, comma 5, L.n.3/2012).

Il gestore della crisi designato dal referente dell'OCC deve eseguire personalmente la sua prestazione (art.12 D.M.n.202/2014).

In sintesi, le funzioni sono di:

- a) **ausilio al debitore** nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- b) **organo liquidatore** nella procedura di liquidazione del patrimonio o di **gestore** della liquidazione;
- c) **ausilio del giudice** nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano.

L.27 gennaio 2012, n.3
Procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento
e di liquidazione del patrimonio



Accordo da sovraindebitamento: attestazioni e relazioni

Attestazione sulla fattibilità del piano art.9, comma 2, L.n.3/2012.

Relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art.11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. (Art.11, comma 2: è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti).

Attestazione definitiva sulla fattibilità del piano art.12, comma 1, L.n.3/2012.

Piano del consumatore: attestazioni e relazioni

Attestazione sulla fattibilità del piano art.9, comma 2, L.n.3/2012.

Relazione particolareggiata art.9, comma 3-*bis*, L.n.3/2012.

Liquidazione del patrimonio: attestazioni e relazioni

Attestazione sulla fattibilità del piano art.9, comma 2, L.n.3/2012.

Relazione particolareggiata art.14-*ter*, comma 3, L.n.3/2012.

Attestazione art.7 L.n.3/2012

Incapienza beni

su cui insiste causa legittima di prelazione

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Art.9, comma 3-*bis*, L.27.01.2012, n.3

Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art.14-ter, comma 3, L.27.01.2012, n.3

Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Veridicità dei dati e Fattibilità del piano

Scopo della relazione è pertanto quello di attestare:

- a) la **veridicità** dei dati attraverso una serie di controlli, meglio dettagliati nel proseguo, controlli funzionali alla verifica:
 - a.1) della attendibilità generale della proposta;
 - a.2) della corrispondenza dei dati indicati nella proposta con la documentazione rilevata dalle banche dati pubbliche;
 - a.3) della ragionevolezza e dell'attendibilità delle rettifiche apportate ai dati;
- b) la **fattibilità** del piano nonché della ragionevolezza delle assunzioni economiche e patrimoniali considerate per la redazione dello stesso e la sua verosimile riuscita.

La valutazione di entrambi gli aspetti è strettamente connessa, poiché l'attestazione di veridicità dei dati ha un evidente valore strumentale sul successivo e conseguente giudizio di fattibilità del piano.

Successivamente alla certificazione della veridicità dei dati, la relazione del professionista deve esprimere un giudizio in ordine all'idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dal debitore per raggiungere il soddisfacimento proposto ai creditori.

L'attestatore dovrà pertanto **pronunciarsi con criticità** sulla corretta valutazione, in ottica prospettica, dei dati contenuti nel piano, della stima delle attività, della quantificazione delle passività certe e potenziali e della possibilità di dare attuazione pratica al piano.

Affinché possa ritenersi integrato il requisito previsto dalla Legge occorre che il professionista non si limiti ad una semplice indicazione di fattibilità ma deve anche motivare in modo chiaro ed approfondito le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere un giudizio positivo in relazione alla probabile riuscita del piano attraverso una valutazione tecnica fondata su dati analiticamente individuati che, pur essendo prognostici, devono essere supportati con la ricostruzione dell'iter logico che ha portato ad idonee motivazioni ed argomentazioni.

L'OCC: quali controlli deve eseguire.

La funzione dell'OCC o gestore della crisi deve essere esercitata in modo da ricostruire le cause del sovraindebitamento degli ultimi 5 anni, accertando altresì l'esposizione debitoria e le eventuali cause in corso (atti impugnati dai creditori). L'OCC o gestore della crisi dovrà consultare le banche dati e richiedere certificati ai seguenti uffici:

- 1) Anagrafe Tributaria;
- 2) Centrale Rischi (www.bancaditalia.it, modulo richiesta e PEC);
- 3) Crif (www.crif.it, modulo richiesta e PEC);
- 4) PRA (www.aci.it, modulo richiesta e PEC);
- 5) Agenzia delle Entrate;
- 6) Equitalia;
- 7) Enti Locali;
- 8) Carichi pendenti;
- 9) Visura protesti.



I dati personali acquisiti a norma dell'art.15 L.n.3/2012 «possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.».

Check list

Piano del consumatore e Accordo da sovraindebitamento

(art.7, comma 1, primo periodo)	il pagamento integrale dei crediti impignorabili ex art.545 C.p.C.
(art.7, comma 1, primo periodo)	le scadenze di pagamento dei crediti
(art.8, comma 4)	moratoria sino a massimo 1 anno dall'omologa per privilegiati
(art.7, comma 1, primo periodo)	modalità di pagamento
(art.7, comma 1, primo periodo)	eventuali garanzie
(art.7, comma 1, primo periodo)	modalità di eventuale liquidazione
(art.7, comma 1, secondo periodo)	attestazione OCC su incapienza dei beni oggetto di prelazione
(art.7, comma 1, terzo periodo)	solo dilazione dei pagamenti tributi UE (IVA e ritenute)
(art.7, comma 1, terzo periodo)	affidamento patrimonio ad un gestore
(art.8, comma 2)	sottoscrizione di terzi a garanzia
(art.9, comma 1)	deposito ricorso presso agenzie fiscali, anche locali
(art.9, comma 2)	elenco creditori con indicazione dei crediti (e prelazioni)

- (art.9, comma 2) elenco beni
- (art.9, comma 2) elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni
- (art.9, comma 2) dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
- (art.9, comma 2) attestazione OCC circa la fattibilità del piano
- (art.9, comma 2) elenco spese correnti di sostentamento
- (art.9, comma 2) composizione del nucleo familiare
- (art.9, comma 2) certificato di stato di famiglia
- (art.9, comma 3) se imprenditore, deposito scritture contabili e dichiarazione che ne attesta conformità ad originale
- (art.9, comma 3-bis) (se consumatore) relazione particolareggiata OCC su:
- a) Cause indebitamento
 - b) Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni
 - c) Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni
 - d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni
 - e) Atti impugnati dai creditori
 - f) Giudizio su completezza e attendibilità della documentazione
 - g) Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria



Check list

Liquidazione del patrimonio

(art.9, comma 2)	elenco creditori con indicazione dei crediti e prelazioni
(art.9, comma 2)	elenco beni
(art.9, comma 2)	elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni
(art.9, comma 2)	dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
(art.9, comma 2)	attestazione OCC circa la fattibilità del piano
(art.9, comma 2)	elenco spese correnti di sostentamento
(art.9, comma 2)	composizione del nucleo familiare
(art.9, comma 2)	certificato stato di famiglia
(art.9, comma 3)	se imprenditore, deposito scritture contabili e dichiarazione che ne attesta conformità all'originale
(art.14-ter, comma 3)	inventario
(art.14-ter, comma 3)	relazione particolareggiata OCC su: a) Cause indebitamento b) Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni c) Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere obbligazioni d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni e) Atti impugnati dai creditori f) Giudizio su completezza e attendibilità della documentazione
(art.14-ter, comma 5)	è inammissibile se la documentazione non consente di ricostruire compiutamente la situazione econ./ patrim. del debitore



Liquidazione del patrimonio artt.14-ter e ss. L.n.3/2012

Procedimento di liquidazione

- Su base volontaria del debitore o in alternativa all'insuccesso dell'accordo da sovraindeb. o del piano del consumatore
- Competenza Tribunale luogo residenza o sede principale debitore

Compiti del liquidatore (analogia fallimento)

- Comunicazione ai creditori della data entro cui presentare domanda ed indicazione termine in cui sarà comunicato stato passivo
- Verifica crediti (intervento del giudice in caso non vi sia accordo sul riconoscimento del credito)
- Programma di liquidazione (vendite con procedura competitiva e pubblicità)
- Spossessamento (subentro liquidatore nelle cause attive a contenuto patrimoniale)

Esdebitazione o *fresh start*

Esdebitazione

art.142-144 L.F.

- Liberazione del debitore persona fisica imprenditore commerciale dichiarato fallito, con esclusione del piccolo imprenditore commerciale, del debitore civile e dell'imprenditore non commerciale, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti dalla liquidazione fallimentare.
- Condizioni di natura soggettiva: condotta del fallito, pregressa o successiva all'apertura della procedura fallimentare.

Esdebitazione

art.14-terdecies L.3/2012

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art.16;
- e) abbia svolto nei 4 anni di cui all'art.14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata...o ...non abbia rifiutato...proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Esdebitazione art.14-*terdecies* L.n.3/2012

Cause di esclusione e di inoperatività

L'esdebitazione è esclusa:

- a) Quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- b) Quando il debitore, nei 5 anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori in danno di altri.

L'esdebitazione non opera:

- a) Per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) Per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) Per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Requisiti di meritevolezza

Tribunale di Bergamo, Decreto 12 dicembre 2014

Il giudice deve valutare sia la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt.7, 8 e 9, sia l'assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento) ed, in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Atti in frode

Tribunale di Reggio Emilia, Decreto 11 marzo 2015

In presenza di un trust sham (ossia meramente apparente) diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto dell'atto di conferimento, è evidente che l'articolo 15, primo comma, lettera e) della legge n°364/1989 e l'inderogabilità dell'articolo 2740 codice civile impediscano il riconoscimento del trust costituito dal sovraindebitato. Pertanto, sussistendo un atto in frode compiuto in data antecedente alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l'accordo proposto ai creditori non può essere omologato.

Tribunale di Reggio Emilia, Decreto 11 marzo 2015

L'articolo 10, terzo comma, della legge 27 gennaio 2012 n°3 prevede testualmente che *“all’udienza”* (fissata ai sensi dell’articolo 10 per la discussione dell’accordo) *“il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1...”*. Il testo di legge va interpretato, a mente dell’articolo 12 delle preleggi, secondo il significato fatto palese dalle parole utilizzate dal legislatore e secondo la connessione di esse.

Ora, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimo, pertanto, una volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo proposto.

Tribunale di Modena, Decreto 17 marzo 2015

Quando la proposta prevede tempi diluiti nel decennio, tale **termine** non è accettabile in quanto non “**ragionevole**”, dovendosi applicare tale principio anche alla procedura di composizione della crisi, posto che si tratta di limite legale implicito laddove non sia frutto di un accordo con il singolo creditore ma della volontà della maggioranza, essendo posto a tutela di una lecita causa in concreto del procedimento (Cass. SS.UU., sent.n.1521/2013).

Nella disponibilità della maggioranza sono solo le modalità di soddisfacimento e non altri diritti dei singoli creditori.

Giurisprudenza di merito
Recenti pronunciamenti

Tribunale di Treviso, 17 giugno 2015	Tribunale di Milano, 15 giugno 2015	Tribunale di Parma, 10 giugno 2015
<p>Ammissibile la procedura anche per gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza.</p> <p>Può essere ammesso l'IPAB in quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente caratteristiche di ente pubblico non economico non assoggettabile alle procedure concorsuali R.D.n.267/1942.</p>	<p>Qualifica consumatore: il debitore persona fisica il cui indebitamento non si riconducibile ad un'attività imprenditoriale.</p>	<p>No falcidia crediti IVA</p> <p>La transazione fiscale non consente la transigibilità dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea (IVA e ritenute): per esse è possibile solo la dilazione.</p>

Garante v/banche: sovraindebitamento colposo?

La volontarietà espressa nell'assunzione di ingenti impegni finanziari non si può ancorare allo stato di bisogno del garante o all'eccessiva onerosità dell'azione di risoluzione dei contratti di fideiussione pendenti; inoltre non si può sostenere che sia una nozione di volontarietà ancorata alla capacità di agire o di intendere o di volere del garante medesimo.

Il signorha consapevolmente assunto impegni fideiussori in quanto si è sempre dedicato al progetto industriale della società "..... S.p.A.", leader nel settore dell'

Certamente si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario, anche nel caso di specie- di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa dal garante (il signor) e piuttosto di condotta omissiva (da parte degli istituti di credito) nel non richiedere l'integrazione della garanzia con altra idonea garanzia (art.1179 C.C.). Del resto, pur in presenza di un evidente stato di incapienza patrimoniale del fideiussore rispetto all'ammontare delle garanzie personali complessivamente rilasciate, le banche hanno continuato ad accordare credito alla società "..... S.p.A." e a chiedere il rilascio di fideiussioni personali dell'azionista di riferimento ossia il signor Anche gli istituti di credito hanno sostenuto ".....S.p.A." in quanto hanno da sempre ben apprezzato il progetto industriale, fino all'epilogo concordatario. Pertanto, si può affermare, che la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario -da parte del signor- ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita.

La soluzione intrapresa dal signor attraverso la L.n.3/2012 pare la modalità più idonea per sistemare una situazione di sovraindebitamento "subita" e allo stato, comunque, mancano pronunce in materia di contratto di fideiussione e rimedi quali l'azione di rescissione (art.1448 C.C.) e l'eccessiva onerosità dell'azione di risoluzione (art.1468 C.C.).

E' pertanto possibile escludere che il signorabbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o meglio è palese l'ottimismo dell'imprenditore impegnato fattivamente nel progetto industriale e che non crede di dover intervenire in sostituzione del debitore principale ossia "..... S.p.A."???????

La crisi da sovraindebitamento: novità introdotte dalla Decreto Legge 27 giugno 2015, n.83

Art.13 Modifiche al Codice di Procedura Civile

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art.480, secondo comma, è aggiunto, in fine il seguente periodo:

«Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»

**Tribunale di REGGIO EMILIA
Cancelleria Fallimentare**

**V.G.n..../....
ROSSI MARIO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012**

Giudice Delegato

Dott.

Organismo di Composizione della Crisi/Gestore della Crisi

Dott./Dott.ssa

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
CANCELLERIA FALLIMENTARE**

**LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n°3**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)**

Il/La sottoscritta **Dott/Dott.ssa** (c.f.:), con studio in Reggio Emilia via n°...,
Tel.0522/..... fax0522/....., PEC:@odcec.re.legalmail.it,

PREMESSO

- a) Che in data il Giudice delegato, Dott., ha nominato /illa Dott/Dott.ssa con studio in Reggio Emilia via n...., per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n.../... promosso dal Signor Rossi Mario;
- b) Che la scrivente ha accettato l'incarico con istanza depositata in data;
- c) Che ha chiesto ed ottenuto -in data- l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012;

VERIFICATO

- 1) che il signor Rossi Mario si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2 lett. a), L.n.3/2012 ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- 2) Che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;
- 3) Che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;
- 4) Che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012;
- 5) Che il Signor Rossi Mario si è impegnato personalmente e con l’assistenza professionale del, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
tutto ciò premesso

DEPOSITA
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012.

INDICE

PREMESSA.	Pag...
1) PROPOSTA E PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.	
2) ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E CIRCOLARE AI CREDITORI.	Pag...
3) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.	Pag...
3.a) Rilascio garanzie fideiussorie.	
3.b) Mutui ipotecari.	
4) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.	Pag...
Premessa.	
4.a) "	
5) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	Pag...
5.a) Centrale Rischi dal mese di al mese di	
5.b) Attestazione Equitalia Centro S.p.A..	
5.c) Attestazione Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.	
5.d) Attestazione CRIF.	
5.e) Visura protesti.	
5.f) Carichi pendenti.	

6) ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

Pag...

6.a) Atti del debitore impugnati dai creditori: causa revocatoria immobiliare.

7) GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOVRAINDEBITATO.

Pag...

7.a) Richiesta di nomina OCC e deposito relazione particolareggiata ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012.

7.b) Richiesta di nomina OCC e deposito attestazione ex art.7, comma 1, L.n.3/2012: esistenza/inesistenza ipotesi di soddisfazione non integrale dei creditori muniti di ipoteca.

7.c) Elenco documentazione domanda di liquidazione: check list.

8) NOTIZIA ALLE AGENZIE FISCALI E AGLI ENTI LOCALI.

Pag...

8.a) Adempimento a carico dell'OCC: comunicazione PEC.

CONCLUSIONE.

Pag...

- I. Liquidazione del patrimonio art.14-quater L.n.3/2012: modalità di liquidazione e nomina di un liquidatore/gestore.
- II. Elenco crediti nell'ordine dei privilegi.
- III. Giudizio di completezza deposito documenti.
- IV. Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione.

ALLEGATI:

- 1) Facsimile richiesta dati creditori (istituti di credito, società di leasing);
- 2) Comunicazioni Comune (RE);
- 3)

CONCLUSIONE.

I. Liquidazione del patrimonio ex art.14-*quater* L.3/2012: modalità di liquidazione e nomina di un liquidatore/gestore.

La nomina di un liquidatore/gestore del patrimonio (in possesso dei requisiti ex art.28 R.D.n.267/1942, come sancito dall'art.7, comma 1, L.n.3/2012) consente anche di gestire la proprietà di....

Tenuto conto che l'art.14-*undecies* prevede l'apprensione alla liquidazione dei beni sopravvenuti nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, si rileva che il debitore ha correttamente individuato le passività che dovranno essere sostenute ossia (Irpef, contributo bonifica, ecc.).

Infine il sovraindebitato ha indicato modalità competitive e tempi di liquidazione idonei a conseguire gli obiettivi richiesti dalla L.n.3/2012 in materia di esdebitazione.

II. Elenco crediti nell'ordine dei privilegi.

Tutto ciò premesso, la scrivente OCC ha verificato che il sovraindebitato signor Rossi Mario ha presentato domanda di liquidazione del patrimonio destinata al soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- a) Del 100% del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura;
- b) Del 100% delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (compreso le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);
- c) Del 100% dei crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca e pegno su titoli), salvo eventuali rinunce esplicite dei creditori privilegiati e comunque nei limiti della capienza dei beni oggetto del privilegio (vedi art.7, comma 1, L.n.3/2012);
- d) Dei creditori chirografari, in misura percentuale.

III. Giudizio di completezza deposito documenti.

Ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione del patrimonio, la scrivente OCC è tenuta a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla L.n.3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il/la sottoscritto/a OCC

rilevato

- ✓ Che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14-ter e ss L.n.3/2012 che prevede –da parte del signor Rossi Mario- la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori;
- ✓ Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l’attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.14-ter L.n.3/2012;
- ✓ Che è stata eseguita un’attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell’anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto

- Che i controlli e le verifiche -eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti- consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione prodotta;
- Che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss L.n.3/2012, nonché nell’ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all’art.9, comma 3, L.n.3/2012 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

- Che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che vengono cedute ai creditori;
- Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori;
- Che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori preventivati nel piano proposto ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;

il/la scrivente Organismo di Composizione della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.14-ter, comma 3, lettera e) della L.n.3/2012.

Reggio Emilia,.....2015

L'Organismo di Composizione della Crisi

Il Gestore della Crisi

Dott/Dott.ssa

IV. Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2, L.n.3/2012, il/la scrivente Organismo di Composizione della Crisi

verificata

- ❖ La completezza della documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento ex art.14-ter e ss L.n.3/2012;
- ❖ L'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art.15 L.n.3/2012;

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio che il signor Rossi Mario intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con osservanza.

Reggio Emilia, ..(..) 2015

L'Organismo di Composizione della Crisi

Il Gestore della Crisi

Dott/Dott.ssa